



Protocollo: 144461
Anno 2019 Tit. I Cl. 3 Fasc. 2

OGGETTO Regolamento per il conferimento dei titoli di Laurea e di Dottorato *ad honorem* - emanazione

IL RETTORE

Premesso che il Senato Accademico, con delibera rep 10/2019 in data 5 febbraio 2019, ha approvato il “Regolamento per il conferimento dei titoli di Laurea e di Dottorato *ad honorem*”;

Visto l’art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il “Regolamento per il conferimento dei titoli di Laurea e di Dottorato *ad honorem*” che fa parte integrante del presente Decreto, nel testo approvato con delibera del Senato Accademico rep. n. 10/2019 del 5 febbraio 2019;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di incaricare l’Ufficio Affari Generali e Ufficio Dottorato e post-lauream dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 13 marzo 2019

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso Data	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
--	---	--

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI TITOLI DI LAUREA E DI DOTTORATO AD HONOREM

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento del titolo di Laureato *ad honorem* e Dottore di ricerca *ad honorem* dell'Università degli Studi di Padova.

Articolo 2 – Requisiti oggettivi per il conferimento di lauree e dottorati ad honorem

1. L'Ateneo di Padova conferisce, per ogni anno accademico, non più di tre Lauree magistrali o magistrali a ciclo unico *ad honorem* e non più di tre Dottorati *ad honorem* proposti dai Dipartimenti.
2. Tali limiti numerici possono essere superati in casi eccezionali, con le modalità previste dal successivo articolo 4, comma 5 per la Laurea *ad honorem* e dal successivo articolo 5, comma 5 per il Dottorato *ad honorem*.

Articolo 3 - Requisiti soggettivi per il conferimento dei titoli onorifici

1. La Laurea *ad honorem* può essere conferita a personalità i cui meriti scientifici, culturali o sociali, in settori tipologicamente propri del Dipartimento proponente, siano di indubbio rilievo e siano riconosciuti nella comunità. In particolare se il conferimento riguarda una figura operante nel campo della ricerca scientifica, deve aver ottenuto con la sua attività di studio o di ricerca risultati il cui valore sia riconosciuto ed apprezzato a livello nazionale o internazionale; per le altre figure, deve trattarsi di personalità che con la loro attività abbiano ottenuto risultati, il cui valore culturale-artistico, economico-sociale o tecnico-scientifico sia di profilo eccezionalmente elevato, in particolare per quanto riguarda l'innovatività.
2. Il Dottorato *ad honorem* può essere conferito a personalità in possesso di un titolo di laurea magistrale o equivalente conseguito in Italia o all'estero; tali personalità devono essersi particolarmente distinte per meriti scientifici e/o culturali riconosciuti a livello internazionale e aver contribuito in modo significativo al progresso delle discipline pertinenti al dottorato che viene conferito.

Articolo 4 - Iter di conferimento della laurea ad honorem

1. La proposta di conferimento è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento cui afferisce il corso di Laurea magistrale o magistrale a ciclo unico entro il 31 marzo di ogni anno.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento è assunta a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
3. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea con l'indicazione della classe di laurea e deve essere corredata di un *curriculum vitae* del candidato e di una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta.
4. La proposta è inviata al Rettore che la sottopone all'approvazione del Senato Accademico entro il mese di giugno, previo vaglio di una Commissione istruttoria.
5. Nel caso previsto dal precedente articolo 2, comma 2, la proposta deve essere altresì fatta propria dal Rettore.
6. La delibera del Senato Accademico deve essere successivamente inviata al MIUR per la prevista approvazione.

Articolo 5 - Iter di conferimento del dottorato di ricerca ad honorem

1. La proposta del titolo di Dottore di ricerca ad honorem può essere avanzata dal Collegio dei Docenti del Dottorato di riferimento, previa delibera assunta a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
2. La proposta avanzata dal Collegio dei Docenti deve essere adeguatamente motivata con particolare riferimento ai meriti di cui all' articolo 3, comma 2 e può riguardare i Dottorati attivi nell'anno accademico in cui è effettuata. La proposta deve essere approvata dal Consiglio del Dipartimento di riferimento del Dottorato a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto e trasmessa successivamente al Rettore.
3. Nel caso di Dottorati in convenzione o Dottorati internazionali, sarà necessario acquisire il parere degli enti partner.
4. La proposta è inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, al Rettore, il quale la sottopone all'approvazione del Senato Accademico entro il mese di giugno, previo vaglio di una Commissione istruttoria.
5. Nel caso previsto dal precedente articolo 2, comma 2, la proposta deve essere altresì fatta propria dal Rettore.
6. La delibera del Senato Accademico deve essere successivamente inviata al MIUR per l'autorizzazione.

Articolo 6 - Diritti

1. Il diploma di Laurea *ad honorem* e quello di Dottorato di ricerca *ad honorem* attribuiscono tutti i diritti della laurea e del dottorato ordinario, in quanto equiparati ai titoli normalmente conseguiti.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.